

CITTA' DI CURTATONE

Provincia di Mantova Piazza Corte Spagnola, 3

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n.del 21.12.2011

INDICE

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

	Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6	Oggetto del presente regolamento Competenze Responsabilità Servizi gratuiti e a pagamento Atti a disposizione del pubblico Autorizzazioni di stato civile	pag. pag. pag pag. pag. pag. pag.	4 4 4 5 5
		CAPO II		
		PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA		
ĺ	Art. 7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag.	<u>5</u>
•	Art. 8	Attività necroscopica	pag.	5
	Art. 9	Funzioni del medico necroscopo	pag.	<u>6</u>
	Art. 10	Cura della salma	pag.	<u>6</u>
	Art. 11	Servizi necroscopici comunali	pag.	5 5 6 6 6
	Art. 12	Deposito di osservazione ed obitorio	pag.	6
	Art. 13	Autorizzazioni per operazioni di polizia mortuaria	pag.	<u>7</u>
I		CAPO III FERETRI		
	Art. 14	Deposizione del cadavere nel feretro	pag.	7
	Art. 15	Verifica e chiusura feretro	pag.	7
	Art. 16	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.	
I	Art. 17	Fornitura gratuita di feretri	pag.	<u>8</u> 8
	Art. 18	Targhetta di riconoscimento	pag.	8
		CAPO IV		
		DELL'ATTIVITA' FUNEBRE		
	Art. <u>19</u>	Principi generali dell'Attività Funebre	pag.	8
	Art. <u>20</u>	Trasporto funebre	pag.	<u>9</u> 9
	Art. <u>21</u>	Esercizio del trasporto funebre	pag.	
	Art. 2 <u>2</u>	Disciplina dell'Attività Funebre	pag.	9
	Art. 2 <u>3</u>	Trasporti funebri istituzionali	pag.	9
	Art. 2 <u>4</u>	Trasporti funebri a pagamento	pag.	<u>10</u>
	Art. 2 <u>5</u>	Trasporto di resti mortali,urne cinerarie, cassette di resti mortali	pag.	<u>10</u>
	Art. <u>26</u>	Autorizzazioni e requisiti	pag.	10
	Art. <u>27</u>	Esercizio dell'Attività di impresa funebre	pag.	10
	Art. <u>28</u>	Dotazione organica e di mezzi	pag.	1 <u>1</u>
	Art. <u>29</u>	Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	pag.	11
	Art. <u>30</u>	Rapporti con le comunità religiose	pag.	12
	Art. <u>31</u>	Tariffa e diritti di trasporto funebre	pag.	12
	Art. 32	Controlli Comunali	pag.	12
	Art. 33	Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione	pag.	12

CAPO V CIMITERI

Art. <u>3</u> 4	Cimiteri	pag.	13
Art. <u>3</u> 5	Reparti speciali nel cimitero	pag.	13
Art. <u>3</u> 6	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag.	13
	GAPO VI		
	CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE	CIMITERIALE	
Art. <u>3</u> 7	Disposizioni generali	pag.	14
Art. <u>3</u> 8	Camera mortuaria e deposito provvisorio	pag.	14
Art. $\frac{1}{39}$	Deposito provvisorio di salme e di resti	pag.	14
Art. 40	Ossario Comunale e cinerario comune	pag.	14
Art. 41	Piano Regolatore Cimiteriale	pag.	14
	CAPO VII SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZI	IONI	
Art. 42	Caratteristiche delle loro sepolture e loro durata	nag	15
Art. <u>4</u> 2	Sepolture a pagamento e gratuite	pag. pag.	15
Art. <u>4</u> 4	Elementi collocabili sulle sepolture individuali	pag.	15
Art. <u>4</u> 5	Deposito provvisorio	pag.	16
	CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI		
1 A mt 16	Avvisi di scadenza	m 0.0	17
Art. <u>4</u> 6 Art. <u>4</u> 7	Esumazioni ordinarie	pag.	17
Art. <u>4</u> 7	Raccolta delle ossa	pag.	17
Art. 49	Esumazione straordinaria	pag. pag.	<u>1</u> 8
Art. 50	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	pag.	18
Art. 51	Estumulazioni d'ufficio	pag.	<u>1</u> 8
Art. 52	Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	pag.	18
Art. <u>5</u> 3	Operazioni vietate – denuncia	pag.	<u>1</u> 8 <u>1</u> 8
Art. <u>5</u> 4	Oggetti da recuperare	pag.	<u>1</u> 8
Art. <u>5</u> 5	Disponibilità dei materiali	pag.	19
	CAPO IX CREMAZIONE		
Art. 56	Autorizzazione alla cremazione	nag	19
Art. <u>5</u> 7	Onerosità della cremazione	pag. pag.	19 19
Art. <u>5</u> 8	Urne cinerarie	pag.	19
1110. 20	Cino dinorario	pus.	17

CAPO X POLIZIA DEI CIMITERI

Art. <u>59</u>	Orario, disciplina dei cimiteri, divieti speciali	pag.	20
Art. <u>60</u>	Fiori e piante ornamentali	pag.	21
Art. <u>61</u>	Materiali ornamentali	pag.	21
	CAPO XI		
	CONCESSIONI		
Art. <u>62</u>	Sepolture private	pag.	21
Art. <u>63</u>	Durata delle concessioni	pag.	2 <u>1</u>
Art. <u>64</u>	Modalità di concessione	pag.	22
Art. <u>65</u>	Uso delle sepolture private	pag.	22
Art. <u>66</u>	Manutenzione ed obblighi del concessionario	pag.	23
Art. <u>67</u>	Subentri	pag.	23
Art. <u>68</u>	Rinuncia a concessione di aree libere	pag.	2 <u>3</u>
Art. <u>69</u>	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	pag.	24
Art. <u>70</u>	Rinuncia a concessione di manufatti	pag.	24
Art. <u>71</u>	Costruzione dell'opera – termini	pag.	2 <u>4</u>
Art. <u>72</u>	Revoca	pag.	2 <u>4</u> 2 <u>4</u> 24
Art. <u>73</u>	Decadenza	pag.	24
Art. <u>74</u>	Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.	25
Art. <u>75</u>	Estinzione	pag.	2 <u>5</u>
1			
	CAPO XII LAVORI PRIVATI SUI CIMITERI		
	LAVORIFRIVATI SUI CIVITERI		
Art. <u>76</u>	Accesso al cimitero	pag.	2 <u>5</u>
Art. <u>77</u>	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private		2.5
1	e collocazione di ricordi funebri	pag.	26
Art. <u>78</u>	Responsabilità	pag.	2 <u>6</u>
Art. <u>79</u>	Recinzioni aree – materiali di scavo	pag.	<u>26</u>
Art. <u>80</u>	Introduzione e deposito di materiali	pag.	<u>26</u>
Art. 81	Orario di lavoro	pag.	2 <u>6</u> 2 <u>6</u> 2 <u>6</u> 2 <u>6</u> 26
Art. <u>82</u> Art. 83	Sospensione dei lavori <u>in particolari occasioni</u>	pag	
AII. 83	Vigilanza	pag.	<u>2</u> 6
•	CARO VIII		
	CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE		
1 4 . 04	A contract of the contract of		27
Art. <u>84</u>	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti	pag.	27 27 27 27 27 27 27
Art. <u>85</u>	Mappa	pag.	<u>27</u>
Art. <u>86</u>	Annotazioni in mappa	pag.	<u>27</u>
Art. <u>87</u>	Registro giornaliero delle operazioni Schedario dei defunti	pag.	<u>27</u>
Art. <u>88</u>	Scadenziario delle concessioni	pag.	<u>27</u>
Art. <u>89</u>	Scadenziario delle concessioni	pag.	<u>2</u> 1
	CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 90	Sanzioni	pag.	28
Art. 91	Cautele	pag.	28
Art. <u>92</u>	Abrogazione di norme precedenti	pag.	28 28 28
1		L 2.	<u></u>

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- -al Regio Decreto 9 luglio 1939 nº 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- -al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- -alla circolare n.24 del 24/06/1993,esplicativa del Regolamento di P.M.approvato con DPR 285/90;
- -al D.L gs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; -al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- -al D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- -alla Legge 30/03/2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- -al R.R. 09/11/2004 n. 6 avente per oggetto: "Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale",che

ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

Le funzioni di Polizia Mortuaria si intendono i servizi funerari, necroscopici e cimiteriali ,sono di competenza del Comune e sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, dal Responsabile del Servizio e dall'Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31,112 e 113,113 bis e 114 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ E PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.

Chi domanda un qualsiasi servizio(trasporto,inumazione,tumulazione,esumazione,estumulazione,ecc..) od una qualsiasi concessione,s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari e col preventivo consenso, lasciando estraneo il Comune od il soggetto gestore.

ARTICOLO 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento quali:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso l'obitorio;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando sia richiesto per non abbienti, dichiarati tali dal servizio sociale del Comune;
- d) l'inumazione, la cremazione e l'esumazione per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 17. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Il gestore dei cimiteri, per ogni cimitero e per ogni operazione di polizia mortuaria annota, cronologicamente, in apposito registro, anche di natura informatica, i dati relativi, acquisendo e conservando gli atti che accompagnano tali operazioni.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- copia del presente regolamento;
- l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

La Giunta, tramite accordi con le A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla specifica normativa in materia.

In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

CAPO II PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 7 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA,DEL CADAVERE E DEI FUNERALI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 8 – ATTIVITA' NECROSCOPICA

L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.

La denuncia della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge.

Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con l'A.S.L. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

Il riscontro diagnostico sui cadaver<u>i</u> così come l'eventuale rettifica della scheda di morte a seguito di riscontro o di autopsia, sono disciplinate dalla legge.

ARTICOLO 9 - FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO

Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nel termine previsto dal Regolamento Regionale n.6/2004. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato sul modello approvato dalla Giunta Regionale,, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ARTICOLO 10 - CURA DELLA SALMA

Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporne la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 11 – SERVIZI NECROSCOPICI COMUNALI

Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra Pubblica Autorità, dispongano l'avvio della salma verso locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

La Pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al servizio di Polizia Mortuaria.

Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ARTICOLO 12 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei. distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisitri di legge. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria del cimitero di Montanara.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata d<u>al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria</u>, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.

Presso l'obitorio vengono svolte le seguenti funzioni:

 a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, in abitazioni dichiarate dall'A.S.L. inadatte, in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

- b. deposito per un periodo di osservazione dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria dei cadaveri portatori di radioattività;
- d. <u>deposito di persone morte di malattie infettive diffusive o spstettate tali, sono tenute in osservazione in separati locali nei quali è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.</u>

L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita che può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte di persone a ciò delegate dal Sindaco.

Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.

Prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma, il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare per ciascun trasporto:

- a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;

Allo scopo si predisporranno modalità di comunicazioni idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo.

L'A.S.L. ai sensi dell'art.11 del R.R. 6/2004 provvede alle autorizzazioni per la sepoltura dei feti, prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili,per i quali non vi sia richiesta da parte degli aventi titolo nel qual caso le tariffe per la sepoltura o la cremazione sono a carico della struttura sanitaria che ha effettuato l'intervento. In presenza di richiesta gli oneri tariffari sono a carico dei richiedenti.

I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.

Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

___CAPO III FERETRI

ARTICOLO 14 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 16, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 comma 11 del R.R. n. 6/2004,previo parere favorevole dell'ASL.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere di norma collocato nel feretro rivestito con abiti in fibra naturale (cotone, lana viscosa, lino o seta) o decentemente avviluppato in lenzuola di cotone.

Il cadavere destinato all'inumazione verrà depositato nel feretro predisposto con all'interno abbondante materiale assorbente , a base di batterico-enzimatica,biodegradante favorente processi di scheletrizzazione e secondo le prescrizioni dell'articolo 18 della legge 285/90 e in quanto compatibili col R.R. n. 6/2004 art. 15,commi 10,11 e allegato 3.

Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, allo scopo di evitare contaminazione ambientale, valgono le indicazioni di cui al R.R. 6/2004 art.11 comma 3 e successive modifiche ed integrazioni che definiscono i compiti delle strutture sanitarie ASL e ARPA nel merito.

ARTICOLO 15 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRO

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, salvo per i feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati

dall'incaricato al trasporto , che provvede a norma dell'articolo 36 del R.R. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni , in coformità al DPR 445/2000. Il Comune può disporre controlli a campione nei modi previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 16 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE , CREMAZIONE E TRASPORTO

La struttura delle bare e la qualità dei materiali, per i trasporti che si esauriscono all'interno della Regione Lombardia, devono essere corrispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato n.3 del R.R. n.6/2004 e ss.mm. e ii.. Per tutti gli altri sul territorio Nazionale si osservano le norme di cui agli art.30 e 75 del DPR 285/1990.

Per i trasportati da o all'estero si osservano le norme di cui agli Art.27,28,29 del DPR 285/1990.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato, di norma da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata, sempre da parte del responsabile dei servizi cimiteriali la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai comma precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con D.M. 7 Febbraio 2002 in sostituzione della cassa di metallo.

ARTICOLO 17 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente punto a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal <u>Responsabile</u> ai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Lo stato di indigenza è definito <u>nei</u> termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ARTICOLO 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 19 - PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

- 1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle analoghe previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero interno o crematorio;

L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui al comma 1, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale come previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n.6/2004.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ARTICOLO 20 - TRASPORTO FUNEBRE

Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, ai luoghi dove officiare il rito religioso o civile, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi o ad altra destinazione richiesta, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario seguendo di norma il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nella nozione di trasporto di cadavere e di salma sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dalla specifica normativa regionale e, nell'ambito comunale , dalle norme di cui ai successivi articoli .

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è svolto in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'articolo 19 del citato D.P.R. 285 del 10/09/1990, là dove determinato.

I Servizi Comunali preposti, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

L'incaricato al trasporto è, anche agli effetti della legge penale, incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

Secondo quanto disposto dall'A.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

ARTICOLO 21 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Compete al Sindaco con propria ordinanza disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a. Orari di svolgimento dei servizi;
- b. Orari di arrivo ai cimiteri;
- c. Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
- d. Giorni di sospensione dell'attività funebre;
- e. Percorsi e luoghi di sosta dei veicoli interessati ai trasporti e quelli al seguito.

ARTICOLO 21 – TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Per i trasporti di:

- a. Salme provenienti da abitazioni inadatte o raccolte in luoghi pubblici dirette al deposito di osservazione:
- b. Salme di persone non abbienti o morte in solitudine

il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso all'obitorio.

Su segnalazione dei servizi sociali potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ARTICOLO 22 – TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui al comma 4) dell'art. 23, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni ai sensi dell'art.34 comma 2 del R.R. n.6/2004 e ss.mm. e ii..

ARTICOLO 23 TRASPORTO DI RESTI MORTALI,URNE CINERARIE,CASSETTE DI RESTI MORTALI

Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesti invece per il trasporto dei cadaveri.

E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui all'art.. 27 del presente regolamento.

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione, tranne il caso di affidamento familiare dell'urna cineraria.

ARTICOLO 24 – AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono essere in possesso dell'autorizzazione sulla base dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n.6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Le imprese che intendono svolgere l'attività di onoranze funebri devono essere autorizzate dall'autorità comunale dopo aver accertato i requisiti previsti dall'articolo 32 del R.R. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni .

L'impresa funebre già autorizzata nell'ambito regionale chwe intenda aprire nel Comune una ulteriore sede commerciale, oltre alla documentazione prevista per legge, è tenuta a dare comunicazione comprensiva dell'identà dell'incaricato alla trattazione degli affari.

Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato condanne e contravvenzioni di cui all'art 32 comma 8 del Regolamento Regionale inoltre il richiedente dovrà certificare l'assenza a proprio carico di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA FUNEBRE

L'esercizio dell'attività funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza sul mercato.

Il responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il direttore Tecnico, il quale ne svolge le funzioni direttive.

Ogni singola impresa partecipante a Consorzi, Cooperative di servizi o Associazioni è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.

Responsabili dell'andamento del Consorzio, Cooperativa e/o dell'Associazione d'imprese sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

Le imprese devono tenere esposti al pubblico, in modo ben visibile, il listino delle prestazioni e forniture. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli periodici e qualora riscontrasse delle irregolarità provvederà a comminare le sanzioni di cui al successivo art. 39.

Dette imprese devono produrre ai servizi comunali preposti e mantenere aggiornate:

a. Certificazione circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;

- b. Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- c. Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Dirigente del Servizio Comunale preposto valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

Nel caso in cui i riscontri fossero negativi, il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

Il Comune vigila, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 26 – DOTAZIONE ORGANICA E DI MEZZI

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire, per ogni servizio di trasporto funebre, un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico della salme.

La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazione in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive integrazioni e modifiche (ed in numero comunque non inferiore alle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 06/04 e successive modifiche, variazioni ed integrazioni). . Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.

Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale assicurativa nonché possedere i requisiti formativi di cui all' art.32 comma 6 del Regolamento Regionale.

L'impresa esercente l'attività funebre deve peraltro documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa su almeno un'autofunebre ed una adeguata autorimessa, conformi alle prescrizioni del presente regolamento, anche attraverso consorzi, cooperative di servizio o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività per la durata di almeno un anno.

ARTICOLO 27-CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA

L'esercizio dell'attività dell'impresa funebre è conforme ai seguenti principi:

- a. Il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b. L'utente ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
- c. Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d. Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e. Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f. Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g. Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h. Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i. Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del Regolamento Regionale n.6/2004.

ARTICOLO 28 - RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE

L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 29 - TARIFFA E DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE

La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta di spese amministrative o dei diritti fissi da versare all'Amministrazione Comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio Comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 285/1990.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio Comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

Il diritto fisso di cui al comma 2 del presente articolo non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio Comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali e per le salme di non abbienti per le quali viene effettuato un servizio funebre a carico del Comune.

Sono esenti dal qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.

ARTICOLO 30 – CONTROLLI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990.

Qualora gli addetti ai controlli, o altre Autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, segnalano immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate, per i provvedimenti del caso.

In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti nell'articolo seguente, la revoca.

ARTICOLO 31 – SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:

- a. Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b. Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- c. Mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d. Mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e. Mancato servizio;
- f. Ripetuta mancata esposizione al pubblico del listino dei prezzi e forniture;
- g. Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.

Cause di revoca sono le seguenti:

- a. sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco un biennio;
- b. condizioni ostative al rilascio, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata.

CAPO V CIMITERI

ARTICOLO 32 - CIMITERI

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.31, 112, 113,113 bis e 114 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 che ha modificato ed integrato la legge 08/06/1990 n. 142.

Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione o cremazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali, ossa e ceneri competono al Comune oppure vi può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal Dlgs 18/08/2000 n. 267,con applicazione di quanto

previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.

L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:

- a. Cimitero di BUSCOLDO;
- b. Cimitero di LEVATA-S.SILVESTRO;
- c. Cimitero di MONTANARA;

Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).

Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato particolare di disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

ARTICOLO 33 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

In almeno uno dei Cimiteri sono istituiti reparti speciali_, per la sepoltura di nati-morti e dei feti e prodotti abortivi.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose o straniere.

Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture nel cimitero.

Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 40 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di fibra naturale, previo parere favorevole dell'ASL, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

ARTICOLO 34 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei casi non previsti al comma 1 e 2 l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.

Nei reparti speciali, in quanto esistano, sono ricevute le salme di persone professanti culti acattolici, di persone morte a seguito di calamità, di militari ex combattenti o aventi comunque titolo, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri Comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteriale, per i funerali che si svolgono interamente nel Comune. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 35 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 n. 285, dal successivo art. 39 e dal R.R. n.6/2004.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 36 - CAMERA MORTUARIA E DEPOSITO PROVVISORIO

Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura.

Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.

ARTICOLO 37 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME E DI RESTI

I cadaveri che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio in manufatti cimiteriali all'uopo destinati.

Il periodo di deposito non può superare i 12 mesi a meno che non venga richiesto in attesa di collocare la salma in una sepoltura in costruzione a cura del Comune; per tale deposito deve essere corrisposto il canone mensile previsto nel tariffario.

Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

ARTICOLO 38 - OSSARIO COMUNALE E CINERARIO COMUNE

In almeno un Cimitero comunale è presente un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e di ceneri ,provenienti dalla cremazione di cadaveri ,esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi , parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto,i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

In almeno un cimitero è individuata un'apposita area per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze) a norma dell'articolo 10 del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 39 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale, previa acquisizione del parere preventivo dell'A.S.L.. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno quindici anni.

Nell'elaborazione del piano dovrà essere tenuto in conto:

- a. L'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
- b. La valutazione della struttura recettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. La dinamica registrata nei tempi delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d. Le eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti (costruzione di loculi areati oppure variarne una parte degli attuali da stagni ad areati) in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e. Le zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. Campi di inumazione comune;
- b. Loculi;
- c. Tombe e cappelle di famiglia;
- d. Cellette ossario e cinerario;

- e. Ossario comune;
- f. Cinerario comune;
- g. Camera mortuaria (deposito di osservazione);
- h. Area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
- i. Giardino delle rimembranze.

CAPO VII SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 40 – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE E LORO DURATA

Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:

- a. Ad inumazione, distinguendole in comuni, della durata di anni quindici dal giorno del seppellimento ed assegnate gratuitamente, in private, date su aree in concessione e di durata superiore anche ai quindici anni;
- b. A tumulazione in loculi concessi a rotazione trentennale e 99 anni (loculi di famiglia, tombe e cappelle) realizzati dal Comune,tombe o edicole o cappelle realizzate da privati su aree concesse per 99 anni , ovvero in cellette ossario o cinerario a rotazione trentennale è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro;
- c. A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.

Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

ARTICOLO 41 -SEPOLTURE A PAGAMENTO E GRATUITE

Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione e sono a pagamento secondo le tariffe previste in allegato al presente regolamento.

Sono gratuite le sepolture individuali nei seguenti casi:

a-inumazione a turno ordinario di rotazione di 15 anni, quando si tratti di salme i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali del Comune non abbienti oppure sia evidente lo stato di disagio;

b-esumazione o estumulazione, esclusivamente se finalizzate alla raccolta di ossa e ceneri destinate alla sepoltura collettiva nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.

E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette secondo quanto previsto dal successivo art. 63.

ARTICOLO 42- ELEMENTI COLLOCABILI SULLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

Il piano regolatore cimiteriale disciplina le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali.

Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:

a delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;

b. del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;

c. dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;

d.della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune devono essere stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

Il Servizio Cimiteriale ha il compito di mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma precedente.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale l'apposizione di un copri fossa realizzato in conformità alla disciplina tecnica prevista nei commi precedenti.

L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità previa diffida, in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto.

Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, deve essere presentata sottoscritta dall'interessato anche la traduzione in lingua italiana.

Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dell'art. 90 del presente regolamento.

Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

ARTICOLO 43 - DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, le salme possono essere provvisoriamente deposte in appositi loculi o tombe di proprietà comunali o di altri privati già concessionari di loculi o tombe, dichiaratosi per iscritto disponibili, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Lo stato di collocazione provvisoria della salma non potrà comunque superare i 12 mesi.

La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio cimiteriale limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione il Responsabile del servizio previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune a spese di coloro che hanno richiesto il deposito provvisorio.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 44 - AVVISI DI SCADENZA.

Il Servizio Cimiteriale ogni anno provvederà a redigere l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni da effettuarsi nell'anno successivo. Provvederà inoltre a:

- a. collocare,con un preavviso di 90 giorni e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei campi interessati alle esumazioni;
- b. ad affiggere ,con preavviso di 90 giorni , agli ingressi dei Cimiteri ed all'Albo Pretorio del Comune, avvisi indicanti i campi interessati alle esumazioni e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute.

Il preavviso di cui ai punti a) e b) dovrà essere compilato secondo quanto stabilito dall'articolo 20 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 45 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le salme, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili in via ordinaria:

- a. non prima della scadenza di 15 anni dalla inumazione, se in campo comune;
- b. alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepoltura privata.

Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno.

E' compito del Responsabile del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione ordinarie e lo smaltimento del relativo rifiuto speciale (resti delle casse, zinco, ecc.) e inerte derivato, sono a carico del Comune qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari in caso diverso sono a pagamento da parte gli aventi titolo, secondo il tariffario allegato.

Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

ARTICOLO 46 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in:

- a. cellette ossario:
- b. in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza;
- c. collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;
- d. ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Comune o altro cimitero.

In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a diciotto mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

Compatibilmente alla disponibilità di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro del Comune.

Il Comune provvede, su richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti o delle ceneri da un Cimitero comunale all'altro.

ARTICOLO 47 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite, prima del termine ordinario di scadenza di cui all'art.45 precedente, con parere favorevole dell'ASL per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sepoltura, per trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite con il controllo del Responsabile del Servizio Cimiteriali. Ai sensi dell'art 20 del RR 9 novembre 2004, n.6, la presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Responsabile del Servizio cimiteriale solo in casi particolari, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione straordinaria e lo smaltimento del relativo rifiuto speciale (resti delle casse, zinco, ecc.) e inerte derivato, sono a carico di chi le ha richieste secondo il

tariffario allegato e, in caso di particolari difficoltà di tipo tecnico, ad una maggiorazione per lavori in economia.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

ARTICOLO 48 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni; Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine su richiesta dei familiari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Qualora al momento dell'estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella da parte dei familiari, esso verrà inumato previa apertura della cassa metallica, per un periodo di cinque anni.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.

Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte. Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione ordinaria di cui all'art. 53 sono a carico del Comune qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari.

ARTICOLO 49 – ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

L'A.S.L. può, per motivi di igiene segnalati anche dal servizio cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo manufatto.

Gli oneri dell'operazione sono di norma a carico del concessionario o suoi successori.

In caso di disinteresse gli oneri sono a carico del Comune.

Tale disinteresse comporterà l'applicazione dell'articolo 73 seguente relativo alla decadenza della concessione.

ARTICOLO 50 – RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata , nel caso di concessioni perpetue nel limite di 89 anni ,a carico del Comune.

ARTICOLO 51 - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P..

ARTICOLO 52 – OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e dalla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio dei Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati, decorsi il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 53 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali d'arredo non vegetale passano nella diponibilità del servizio cimiteriali e sono depositati provvisoriamente nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

A richiesta degli aventi titolo può essere autorizzata l'asporto fuori dal cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso i magazzini cimiteriali, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazioni di sepolture, di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

CAPO IX CREMAZIONE

ARTICOLO <u>54</u> – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 79 del D.P.R. 285/199 e dall'articolo 12 del Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6. L'esercizio della cremazione è effettuato presso l'impianto crematorio funzionante più vicino oppure in uno eventualmente convenzionato_, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81, del D.P.R. 285/1990 e del regolamento regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 55 – AUTORIZZAZIONE CREMAZIONE RESTI

Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. .

ARTICOLO 56 – ONEROSITA' DELLA CREMAZIONE

La cremazione delle salme è un servizio pubblico a pagamento. La cremazione è a carico del comune limitatamente ai casi di salme i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali non abbienti.

ARTICOLO 57- DISPERSIONE, CONSEGNA ED AFFIDAMENTO CENERI.

Le operazioni di dispersione, consegna ed affidamento delle ceneri sono espressione della volontà del defunto, in difetto si procede con le modalità e ad opera dei soggetti di cui alla legge 130 del 30/03/2001 e nel rispetto dell'articolo 13 del R.R. n.6/2004 modificato ed integrato dal R.R. n.1/2007.

La dispersione in area cimiteriale avviene :

- a) in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata e denominata" Giardino delle Rimembranze " per interramento;
 - b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada. La dispersione in area cimiteriale è soggetta al versamento della relativa tariffa.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, decorsi 90 giorni dalla data della cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune a cura del gestore del cimitero.

ARTICOLO 58 – URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione le urne sono collocate nei cimiteri del Comune in apposita celletta o nicchia; possono inoltre essere collocate negli ossari e nei loculi in numero pari alla capienza massima degli stessi, nonchè in tutte le altre sepolture private.

Nei cimiteri può essere prevista una apposita zona per la concessione di aree destinate ad inumazione delle urne cinerarie.

CAPO X CIMITERI

ARTICOLO 59 – ORARIO, DISCIPLINA NEI CIMITERI, DIVIETI

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi

E' vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o da chi è preposto al servizio al momento dell'ingresso;
- c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 7 quando non siano accompagnati dagli adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, nel rispetto dei criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a. tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b. introdurre oggetti irriverenti;
- c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f. calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
- h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- i. eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
- k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dalla Direzione del Servizio;
- 1. qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 60- FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione

In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 61 - MATERIALI ORNAMENTALI

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono,per la disponibilità dei materiali od ogge<u>t</u>ti di risulta ,gli stessi criteri stabiliti dall'art. 62 in quanto applicabili.

CAPO XI CONCESSIONI

ARTICOLO 62 - SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 39, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree sono concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc...);
- b. sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia intestate, edicole, cappelle, loculi di famiglia ecc...);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui alla apposita tariffa e dell'importo delle spese contrattuali.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n° 285/90 e successive modifiche per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 53 L. 8.6.1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ARTICOLO 63 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/90.

La durata è fissata:

- a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b. in 30 anni per i loculi individuali, per le nicchie cinerarie, e per gli ossarietti.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla apposita tariffa vigente.

Le concessioni perenni al momento della richiesta di qualsiasi variazione contrattuale sarà obbligatoria l'introduzione della scadenza.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza

ARTICOLO 64 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale di cui alla lettera a), dell'art. 62, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

Il Comune può stabilire di concedere un determinato numero di loculi, anche non in presenza di salma, purché il concessionario abbia compiuto almeno 80 anni, fatta eccezione per il coniuge superstite che voglia acquistare un loculo accanto al coniuge defunto.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando i seguenti criteri di priorità:

- a. presenza di salma (facendo riferimento alla data di morte);
- b. età del richiedente:
- c. residenza:
- d. data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione può essere effettuata , in via eccezionale ed in deroga al primo comma , a favore di quel richiedente , di età superiore ai 70 anni ,che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto che abbia compiuto i 70 anni.

La concessione non in presenza di salma (concessione in vita) è soggetta ad un canone annuo, come da tariffa.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 65 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti.

Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta e assoggetterà l'operazione all'apposita tariffa predisposta per i loculi in quarta fila.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verran<u>n</u>o valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in un dei modi sopra esposti.

Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Tali operazioni sono autorizzate dal Comune.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed imp<u>i</u>egare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 66 – MANUTENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura, in difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme.

Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dall'art. 67 la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

Potranno essere inoltre sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non sia stato effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio cimiteriale in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi del presente articolo sono solidali.

In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie di loculi costruite dal Comune sono a carico dello stesso, restando esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria della lastra di chiusura del manufatto.

ARTICOLO 67- SUBENTRI

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

Alla morte del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 65 sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. <u>65</u>, che assumono la qualità di concessionari.

Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se o per i propri aventi causa a favore degli altri concessionari. Qualora a seguito di tali rinunce dovesse restare un unico avente causa, lo stesso è tenuto ad effettuare la volturazione del contratto di concessione.

Il contratto di volturazione sarà autorizzato per la durata residua della concessione per le concessioni a termine e per 99 anni per le concessioni perpetue.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 76, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 68- RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata all'annualità residua;
- b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 69 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo comma dell'art. 62 salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti, ceneri.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata alle annualità residue;
- b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari di cui al punto b) è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico competente da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 70 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al quarto comma dell'art. <u>62</u> a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni perpetue, in misura pari al 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino a un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- b. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata alle annualità residue oppure in ragione di perizia di stima da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne valuterà la possibilità di riutilizzo e il deprezzamento;
- c. per concessioni di manufatti della durata di anni 30 di una somma pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata alle annualità residue, fatte salve le concessioni fatte in deroga alla lettera a) art. 62 del presente regolamento, per le quali le condizioni di rimborso saranno previste nel relativo contratto.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 71 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. <u>65</u>, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di consegna dell'area, pena la decadenza.

Per motivi da valutare caso per caso il Comune può concedere ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga adeguata ai motivi riscontrati.

ARTICOLO 72 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 95, 2° comma del D.P.R. n° 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 89 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, indicano il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 73 - DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, o sia stata trasferita a terzi;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 67 penultimo comma;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. <u>75</u>, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g. quando trascorsi due anni dalla morte del concessionario gli eredi non abbiano provveduto al cambio d'intestazione della concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) e g) di cui al comma precedente è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 74 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 75 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione , ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90.

Allo scadere dei termini se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XII LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 76 - ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie dei manufatti privati, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Tali opere, quando dalla legge non sono assoggettate ad autorizzazione o concessione edilizia, devono essere autorizzate dal Responsabile del servizio su richiesta del concessionario o del referente del sepolcro e dietro corresponsione della relativa tariffa.

Per operare abitualmente sui cimiteri comunali gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del servizio, assoggettata alla tariffa prevista, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Tale autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Le riparazioni o le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguite anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge o i regolamenti vigenti. I privati cittadini che intendono effettuare lavori sui propri sepolcri e gli imprenditori privati che devono operare saltuariamente al cimitero dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio, subordinata al versamento di un deposito cauzionale e al pagamento dell'apposita tariffa da costituirsi nella forma di deposito bancario.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO <u>77</u> - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere dell'A.S.L., osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990, al Regolamenteo Regionale n.6/2004 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio_, lapidi, ricordi, ecc., nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e del Piano Regolatore Cimiteriale .

ARTICOLO 78 - RESPONSABILITÀ

I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno recato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, o da una cauzione o assicurazione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. E' inoltre fissata una tariffa da versarsi all'atto dell'ottenimento dell'autorizzazione quale compenso forfettario relativo ai consumi di acqua e smaltimento dei rifiuti speciali necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 79 - RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 80 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

E' permessa la circolazione di veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 81 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio e comunque deve essere ricompresso negli orari di apertura dei cimiteri.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 82- SOSPENSIONE DEI LAVORI IN PARTICOLARI OCCASIONI

Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti<u>od altri eventi</u> particolarmente importanti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 83 - VIGILANZA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni. Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge o del presente regolamento.

L'Ufficio Tecnico del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 84 - SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

L'Amministrazione Comunale può destinare gratuitamente nei cimiteri comunali aree e tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi.

ARTICOLO 85 - MAPPA

Presso gli uffici amministrativi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture, in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa può essere tenuto anche su sopporti informatici.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali.

ARTICOLO 86 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica nel decennio durante il quale la mappa stessa è destinata a servire, ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti;
- b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c. la struttura schematica con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e. gli estremi del titolo costitutivo;
- f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g. la natura e al durata della concessione;
- h. le variazioni che si verificano nel decennio cui la titolarità della concessione si riferisce;
- i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 87 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n°285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 88 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

E' istituito lo schedario , anche in maniera informatica , dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

L'ufficio tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda è riportato:

- a. generalità del defunto;
- b. numero ed ubicazione della sepoltura.

ARTICOLO 89 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsa<u>b</u>ile del servizio predispone ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 90 - SANZIONI

Le infrazioni alle norma contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del D.P.R. n° 285/90 le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n° 383 e successiva modifiche e successive integrazioni e dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

ARTICOLO 91 – CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo assenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 92 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n° <u>191</u> del <u>08 luglio 1977</u> è abrogato, per quanto non espressamente contemplato nel presente, si fa riferimento al <u>D.P.R. 285/90 e</u> Regolamento Regionale n. 6/2004.